



**Direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.**

#### **Articolo 22**

1. Per ciò che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le loro trasmissioni non contengano programmi in grado di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita.

2. Questa disposizione si applica anche agli altri programmi che, pur non rientrando nella categoria precedente, possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione normalmente seguano tali programmi.

**Direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio.**

#### **Articolo 22**

[...] 3. Inoltre, qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri fanno sì che essi siano preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione.

**Raccomandazione 98/560/CE del Consiglio del 24 settembre 1998 concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana.**

## **2. CODICE (CODICI) DI COMPORTAMENTO**

### **[...] 2.2. Contenuto del codice (dei codici) di comportamento**

Il codice (i codici) di comportamento dovrebbe (dovrebbero) prevedere norme in materia di:

#### *2.2.1. Tutela dei minori*

Obiettivo: educare i minori ad un uso responsabile dei servizi in linea ed evitare che accedano senza il consenso dei genitori o dei loro educatori a contenuti legalmente consentiti nocivi al loro sviluppo fisico, mentale o morale. Ciò dovrebbe riguardare, oltre a delle azioni coordinate per l'educazione e la sensibilizzazione dei minori, l'elaborazione di norme complementari nei seguenti settori.

- a. Informazione agli utenti

Obiettivo: ai fini di un'utilizzazione responsabile delle reti, gli operatori dei servizi in linea dovrebbero informare gli utenti, ogni volta che ciò sia possibile, su qualsiasi rischio derivante dal contenuto di taluni servizi in linea e sugli adeguati strumenti di protezione esistenti.

I codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio norme di base concernenti la natura delle informazioni da mettere a disposizione degli utenti nonché i tempi e la forma della loro comunicazione. Occorrerebbe sfruttare al massimo tutti i momenti che si prestano alla comunicazione delle informazioni (acquisto di attrezzature tecniche, sottoscrizione di un contratto con l'utente, siti web, ecc.).

b. Presentazione dei contenuti legalmente consentiti nocivi ai minori

Obiettivo: i contenuti legalmente consentiti nocivi allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori dovrebbero essere presentati, ogni volta che ciò sia possibile, in modo da fornire agli utenti un minimo di informazioni sul loro carattere potenzialmente pregiudizievole per i minori.

Pertanto, i codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio norme di base destinate agli operatori dei servizi in linea interessati, agli utenti e ai fornitori di contenuti; tali norme dovrebbero fissare a quali condizioni l'offerta e la diffusione dei contenuti nocivi ai minori dovrebbero essere subordinate, ogni volta che ciò sia realizzabile, all'uso di dispositivi di tutela tra cui in particolare:

- una pagina di avvertenza (warning page), un segnale sonoro o visivo,
- l'etichettatura descrittiva e/o la classificazione dei contenuti,
- sistemi di verifica dell'età degli utenti.

Al riguardo si dovrebbe dare la precedenza ai sistemi di protezione applicati al modo in cui vengono presentati i contenuti legali manifestamente nocivi ai minori, come per esempio la pornografia o la violenza.

c. Sostegno all'esercizio del controllo parentale

Obiettivo: i genitori, gli educatori e le altre persone che hanno la responsabilità dei minori dovrebbero, ogni volta che ciò sia possibile, avvalersi dell'assistenza di servizi o dispositivi facili da usare e sufficientemente flessibili, in modo che i minori di cui tali persone sono responsabili possano avere accesso a dei servizi, in maniera autonoma, senza compromettere le loro scelte educative

I codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio delle norme di base relative alle condizioni a cui sono forniti agli utenti, ogni volta che ciò sia possibile, dispositivi o servizi aggiuntivi di assistenza all'esercizio del controllo parentale e in particolare:

- software di filtraggio installati e attivati dall'utente,

- opzioni di filtraggio attivate a richiesta dell'utente finale dagli operatori del servizio ad un livello più elevato (per esempio, offrendo un accesso limitato a siti preventivamente identificati o un accesso globale ai servizi)

d. Gestione dei reclami ("hotlines")

Obiettivo: promuovere una efficace gestione dei reclami concernenti contenuti che non rispettano le norme in materia di tutela dei minori e/o violano il codice di comportamento.

I codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio norme di base concernenti la gestione dei reclami e incoraggiare gli operatori a fornire gli strumenti e la struttura di gestione necessari per un facile invio e una buona ricezione dei reclami (telefono, e-mail, fax) e a introdurre procedure per il trattamento dei reclami (informazione dei fornitori di contenuti, scambi di informazioni tra gli operatori, risposte ai reclami, ecc.). (verificare l'opportunità dell'inserimento).